

EVENTI SISMICI 1997

INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

***RACCOLTA DEI PARERI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI
SULLE PROBLEMATICHE
GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E TECNICHE***

INDICE

- 5) Trasferimento della domanda di contributo da precedenti eventi sismici al sisma del 1997.**
- 5.1** *Ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 dei proprietari che hanno prodotto domanda ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 14/97 per il ripristino delle unità immobiliari abitate danneggiate dal sisma del 12.05.97.*
 - 5.2** *Equiparazione dell'evento sismico del 12.05.1997 a quello del 26.09.1997. Domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 14/97.*

OGGETTO: *Ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 dei proprietari che hanno prodotto domanda ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 14/97 per il ripristino delle unità immobiliari abitate danneggiate dal sisma del 12.05.97.*

OMISSIS

E' stato chiesto di valutare la possibilità di ammettere a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 i proprietari che hanno prodotto domanda ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 14/97, per il ripristino delle unità immobiliari abitate danneggiate dal sisma del 12 maggio 1997.

Si ritiene di dover precisare, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza 72/98, che le domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 14/97 possono valere quali domande presentate ai sensi della D.G.R. n. 5180/98 nel solo caso in cui tutte le unità immobiliari ricomprese nell'ambito dell'edificio, così come definito nell'allegato A alla D.G.R. n. 5180/98, non siano state ammesse a beneficiare dei contributi per mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 della stessa Ordinanza n. 14/97.

Viceversa nell'ipotesi in cui i proprietari di una delle unità immobiliari ricomprese nell'edificio siano stati ammessi a beneficiare dei contributi di cui all'Ordinanza n. 14/97, la possibilità, riconosciuta ai proprietari dell'edificio stesso, di accedere ai contributi disposti dall'Ordinanza commissariale n. 61/97 o dall'art. 4 della legge n. 61/97 risulta disciplinata rispettivamente dagli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza commissariale n. 72/98 che, tra l'altro, facevano obbligo ai soggetti beneficiari di produrre, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza, apposita dichiarazione da parte del tecnico progettista attestante il livello di danneggiamento e vulnerabilità dell'edificio, demandando a tutti i proprietari dell'edificio la presentazione della relativa domanda di contributo.

Pertanto nei casi di specie l'ammissibilità ai contributi disposti dall'art. 4 della legge n. 61/97, dovrà essere verificata dal Comune secondo i principi sopra enunciati e nel rispetto delle disposizioni normative citate.

OGGETTO: *Equiparazione dell'evento sismico del 12.05.1997 a quello del 26.09.1997. Domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 14/97.*

OMISSIS

La disposizione di cui all'art. 10 della legge n. 61/98 equipara di fatto l'evento sismico del 12 maggio a quello del 26 settembre 1997.

Si ritiene pertanto che le domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 14/97 non ritenute ammissibili per mancanza dei requisiti, possano valere, in analogia a quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 96 del 20.4.1999, quali domande presentate ai sensi della deliberazione n. 5180/98 e successive modificazioni e integrazioni.